

## REGOLAMENTO (UE) N. 1153/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2010

che modifica il regolamento (UE) n. 175/2010 prolungando il periodo di validità delle misure di lotta all'aumento della mortalità delle ostriche del Pacifico (*Crassostrea gigas*)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio del 24 ottobre 2006 relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 41, paragrafo 3 e l'articolo 61, paragrafo 3,

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 175/2010 della Commissione del 2 marzo 2010 che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta all'aumento della mortalità delle ostriche della specie *Crassostrea gigas* in rapporto al rilevamento dell'Ostreid herpesvirus 1  $\mu$ var (OsHV-1  $\mu$ var)<sup>(2)</sup> è stato adottato nell'intento di contenere la diffusione di una malattia potenzialmente causata da un'infezione virale delle ostriche del Pacifico (*Crassostrea gigas*) in Francia, Irlanda e canale d'Islanda.
- (2) Poiché non è chiaro se tale virus abbia effettivamente causato un incremento di mortalità nelle ostriche del Pacifico (*Crassostrea gigas*) tali provvedimenti sono stati adottati a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2010.
- (3) L'aumento della mortalità delle ostriche del Pacifico (*Crassostrea gigas*) in rapporto al rilevamento del virus OsHV-1  $\mu$ var è persistito nel corso del 2010.

- (4) Relazioni in merito all'attuazione dei programmi per il rilevamento precoce del virus OsHV-1  $\mu$ var da parte degli Stati membri nonché il rapporto dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulle cause della diffusione del virus saranno disponibili a partire dall'autunno 2010 e occorrerà valutarle che esse vengano valutate prima di rivedere i provvedimenti adottati in forza del regolamento (UE) n. 175/2010 vengano rivisti.
- (5) Di conseguenza l'applicazione del regolamento (CE) n. 175/2010 è prorogata fino al 30 aprile 2011. Occorre pertanto modificare di conseguenza il suddetto regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2010/175/CE la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «30 aprile 2011».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.<sup>(2)</sup> GU L 52 del 3.3.2010, pag. 1.